

# TuttoCamere.it

Il portale dell'informazione sulla Camera di Commercio per i professionisti e le imprese

## Newsletter n. 42 del 30 Novembre 2015

### **1. REGISTRO IMPRESE - DEPOSITO DEGLI ATTI DI CESSIONE DI QUOTE DI SRL - Per il CNDCEC è precluso agli esperti contabili**

Il deposito presso il Registro delle imprese degli atti di trasferimento delle partecipazioni detenute in società a responsabilità limitata è **precluso agli esperti contabili**, iscritti nella Sezione B dell'Albo. L'attività in questione, infatti, deve intendersi riservata nei confronti dei **solii professionisti iscritti nella Sezione A dell'Albo**.

Lo ha chiarito il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (CNDCEC) nel **pronto ordini n. 156/2015 del 2 ottobre 2015**.

Al riguardo, viene ricordato che, ai sensi dell'art. 36, comma 1-bis, D.L. n. 112/2008, convertito dalla L. n. 133/2008 e in vigore dal 22 agosto 2008, gli atti di trasferimento in questione possono essere sottoscritti con firma digitale e depositati, entro 30 giorni, presso l'ufficio del Registro delle imprese **"a cura di un intermediario abilitato ai sensi dell'art. 31, comma 2-quater, della legge 24 novembre 2000, n. 340"**.

Gli **"intermediari abilitati"** individuati dalla citata norma sono gli **"iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, muniti della firma digitale e allo scopo incaricati dai legali rappresentanti della società"**.

Per effetto di quanto disposto dall'art. 78, comma 1, D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139 (*Ordinamento della professione di dottore commercialista e di esperto contabili*) tale competenza – osserva il CNDCEC – **"deve ritenersi attribuita esclusivamente agli iscritti nella sezione A dell'Albo"**.

La norma citata, ricorda ancora il Consiglio Nazionale - dispone infatti che, a decorrere dal 1° gennaio 2008, i richiami agli **"iscritti negli albi dei dottori commercialisti"** o ai **"dottori commercialisti"**, nonché i richiami agli **"iscritti negli albi dei ragionieri e periti commerciali"** o ai **"ragionieri e periti commerciali"** contenuti nelle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 139/2005 **debbono intendersi riferiti ai soli iscritti nella Sezione A – Commercialisti dell'Albo**.

LINK:

[Per scaricare il testo del documento del CNDCEC clicca qui.](#)

### **2. IN ARRIVO LA "SOCIETA' BENEFIT" - Le prime disposizioni dalla legge di stabilità 2016**

Da un progetto del Sen. Mauro Del Barba e altri (disegno di legge n. 1882, depositato in Senato il 17 aprile 2015), la figura della **"Società Benefit"** viene ora inserita nella Legge di stabilità 2016.

Nel testo del maxi-emendamento, approvato dal Senato il 20 novembre 2015, all'articolo 1, nei commi dal 198 al 206, vengono, infatti, dettate una serie di disposizioni finalizzate a promuovere la costituzione di una nuova figura societaria, la **"società benefit"**, che, nell'esercizio di un'attività economica a scopo di lucro, persegue anche una o più **finalità di beneficio comune** operando in modo responsabile e sostenibile.

Per **"Beneficio comune"** si intende il perseguimento, nell'esercizio dell'attività economica della società *benefit*, di uno o più effetti positivi, o la riduzione degli effetti negativi su una o più delle seguenti

categorie: persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse.

Queste società potranno essere costituite in una qualsiasi forma giuridica prevista nel Codice civile, con particolare riferimento a quelle individuate nel Libro V, Titoli V e VI, nel rispetto della specifica disciplina e avranno come fine, oltre quello di destinare i propri utili ai soci, anche quello di dichiarare nel suo oggetto sociale che tipo di **ricadute positive avrà la sua azione sul territorio e sulla comunità dove opera**, vincolando quindi le decisioni degli amministratori.

L'Italia sarà così la prima in Europa ad introdurre nel suo ordinamento questa figura giuridica.

Per garantire la trasparenza dell'operato delle società benefit, la società benefit sarà tenuta a **redigere annualmente una relazione** concernente il perseguimento del beneficio comune, **da allegare al bilancio societario** e che include:

a) *la descrizione degli obiettivi specifici, delle modalità e delle azioni attuate dagli amministratori per il perseguimento delle finalità di beneficio comune e delle eventuali circostanze che lo hanno impedito o rallentato;*

b) *la valutazione dell'impatto generato utilizzando uno standard di valutazione esterno e che comprende specifiche aree di valutazione;*

c) *una specifica sezione dedicata alla descrizione dei nuovi obiettivi che la società intende perseguire nell'esercizio successivo.*

La relazione annuale dovrà essere **pubblicata nel sito internet della società**.

La società benefit che non persegua le finalità di beneficio comune è soggetta alle disposizioni di cui al decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145, in materia di pubblicità ingannevole, e alle disposizioni del Codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

LINK:

[Per un approfondimento dell'argomento clicca qui.](#)

### **3. COMMERCIO E SOMMINISTRAZIONE - Nuove risoluzioni dal Ministero dello Sviluppo Economico**

Sono state pubblicate, sul sito istituzionale del Ministero dello Sviluppo Economico, le seguenti **otto nuove risoluzioni**:

**1) La risoluzione n. 174133 del 28 settembre 2015** risponde al quesito in cui si chiede di conoscere se, in caso di violazione all'art. 29, comma 1, del D.Lgs 114/1998, commessa da un soggetto in possesso di autorizzazione per l'esercizio di commercio su arce pubbliche itinerante che svolga attività di somministrazione di alimenti e bevande mediante l'utilizzo di un autoveicolo attrezzato (con banchi, friggitrice, macchina da caffè frigo, vetrina esposizione, accessori di cucina, piastra di cottura, generatore di energia elettrica, ovvero con attrezzature per la preparazione, manipolazione e cottura dei cibi, ecc.), il mezzo utilizzato possa essere legittimamente sottoposto al sequestro finalizzato alla confisca.

Il Ministero ritiene che non sia possibile procedere al sequestro ed alla successiva confisca del mezzo utilizzato dall'esercente sull'area pubblica, nonostante la circostanza che il veicolo in questione sia, di fatto, non solo attrezzato ma anche impiegato per la somministrazione di alimenti e bevande, in quanto la disposizione, di cui all'art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 114/1998 fa espresso riferimento esclusivamente alle "attrezzature" e tra queste non è annoverabile il veicolo.

**2) La risoluzione n. 224850 del 5 novembre 2015** risponde al quesito se la partecipazione alle spunte giornaliere dei posteggi temporaneamente non occupati dal titolare della concessione nei mercati, possa essere valutata ai fini dell'assegnazione dei posteggi nei bandi che dovranno essere emanati dopo l'Intesa del 5 luglio 2012 che stabilisce i criteri di priorità da applicare a tutte le procedure di selezione per l'assegnazione dei posteggi su area pubblica.

Secondo la normativa vigente, chiunque sia in possesso di una qualunque autorizzazione all'esercizio del commercio su area pubblica, ovvero sia di tipo A) che di tipo B), ha titolo per essere incluso nella graduatoria degli spuntisti, fermo restando che soltanto il più alto numero di presenze nel mercato (per tale intendendo le volte in cui si è presentato a prescindere dall'aver ottenuto l'occupazione temporanea del posteggio) costituisce punteggio per occupare i primi posti in graduatoria e che al di fuori delle presenze non possono essere inclusi o previsti altri elementi per costituire precedenza e/o preferenze ai fini previsti.

**3) La risoluzione n. 224864 del 5 novembre 2015** risponde al quesito di come debba essere valutata l'anzianità di iscrizione nel caso di un soggetto che svolge attività di commercio su area pubblica che si è cancellato dal Registro Imprese per cessazione dell'attività e che successivamente si è nuovamente iscritto sempre per la medesima attività.

Secondo il Ministero, considerato che l'Intesa sui criteri per l'assegnazione di posteggi sulle aree pubbliche, sancita in sede di Conferenza Unificata Stato-Regioni del 5 luglio 2012, stabilisce che la finalità del criterio indicato al punto 2, lett. a) sia quella di riconoscere la qualificazione acquisita con la

titolarità in termini temporali ma complessivi, si deve tenere conto di ambedue i periodi che, nel caso di specie, possono essere sommati (anni e mesi dalla prima iscrizione alla cessazione più anni e mesi dalla seconda iscrizione al termine di valutazione dell'anzianità), escludendo però il periodo di inattività e, pertanto, non facendo semplice riferimento alla sola data di prima iscrizione.

**4) La risoluzione n. 224879 del 5 novembre 2015** reca alcuni chiarimenti in merito al fenomeno della vendita di opere del proprio ingegno creativo, ovvero sulla corretta applicabilità della disciplina dettata dall'articolo 4, comma 2, lettera h), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

**5) La risoluzione n. 225041 del 5 novembre 2015** diffonde il contenuto di una sentenza del Consiglio di Stato, con la quale l'Organo si è pronunciato in merito ad un ricorso riguardante la concessione dell'autorizzazione da parte di un comune per l'apertura di un nuovo punto di vendita di tipo esclusivo di quotidiani e periodici.

**6) La risoluzione n. 228497 del 10 novembre 2015** si esprime sulla scelta effettuata da un comune in un bando per il rilascio di autorizzazioni temporanee su area pubblica in occasione del carnevale e, nello specifico, sulla scelta effettuata di abbinare al criterio della professionalità, quello dell'offerta economica più elevata rispetto alla quota di canone area sosta posta a base d'asta.

**7) La risoluzione n. 228515 del 10 novembre 2015** diffonde il contenuto della nota del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali - Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca, n. 74554 del 3 novembre 2015, con la quale l'Amministrazione in parola ha risposto al parere della Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, i consumatori, la vigilanza e normativa tecnica del Ministero dello Sviluppo Economico n. 174892 del 29 settembre 2015. Con la citata nota, la scrivente ha risposto ad un Comune che chiedeva chiarimenti in merito alla correttezza della comunicazione di inizio di attività da effettuarsi su aree pubbliche in forma non itinerante presentata da una imprenditrice agricola tramite protocollo ed in forma cartacea per la vendita di funghi prodotti e coltivati nella propria azienda agricola.

**8) La risoluzione n. 233114 del 13 novembre 2015** risponde al quesito in cui si chiede di conoscere se possa ritenersi in possesso della qualificazione professionale per l'avvio di attività di commercio al dettaglio relative al settore merceologico alimentare e per la somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'articolo 71, comma 6, lettera b), del decreto legislativo 26 marzo 2010 n. 59, un soggetto che abbia prestato servizio presso un'azienda agricola che svolge anche l'attività di vendita di cui all'articolo 4, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, con la qualifica di operaio addetto alle vendite, livello AR1 del CCNL per i dipendenti dalle aziende ortofrutticole ed agrumarie.

Viene innanzitutto precisato che tale livello di inquadramento non risulta presente nell'ambito della classificazione del personale di cui all'articolo 26 del citato CCNL, il quale, infatti, prevede nove livelli di inquadramenti partendo dal livello quadri, il più alto, fino ad arrivare al settimo livello, il più basso.

Secondo il Ministero sono da considerare qualificati quei soggetti inquadrati almeno al quarto livello, al quale appartengono quei lavoratori *"adibiti ai lavori che richiedono specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico-pratiche"*. Non possono, invece, essere ritenuti in possesso della qualificazione professionale i soggetti inquadrati al quinto livello, in quanto esecutori di lavori per la cui esecuzione sono richieste normali conoscenze ed adeguate capacità tecnico-pratiche.

LINK:

[Per scaricare il testo delle nuove risoluzioni clicca qui.](#)

#### **4. CHIUSURA DELLA PROCEDURA FALLIMENTARE - Nota tecnica del Tribunale di Roma**

La Sezione Fallimentare del Tribunale di Roma, attraverso la **nota tecnica n. 1263 del 6 ottobre 2015**, ha fornito alcune delucidazioni sulla **nuova disciplina della chiusura della procedura fallimentare**.

Il Tribunale di Roma ha elaborato delle linee guida indirizzate ai curatori fallimentari e finalizzate ad una corretta applicazione della nuova disciplina della chiusura del fallimento, anche in presenza di giudizi pendenti, con riferimento all'art. 118 L.F., modificato dall'art. 7, comma 1, lett. a) del D.L. n. 83/2015, convertito dalla L. n. 132/2015.

La nuova norma esclude che la pendenza dei giudizi possa ostacolare la chiusura della procedura di fallimento, nel caso di ripartizione finale dell'attivo.

Il Tribunale di Roma ha illustrato la necessità che i curatori, qualora sussista l'ipotesi contemplata dalla citata norma, depositino, per via telematica, una dichiarazione che la certifichi. Tale dichiarazione dovrà essere correlata da una relazione concernente i tempi di definizione della procedura ed i possibili esiti favorevoli della stessa.

La mancata presentazione della suddetta documentazione, nei termini e nelle modalità previste, potrà integrare una causa di revoca del curatore.

La nuova disciplina ha lo scopo di evitare il protrarsi delle procedure concorsuali oltre i termini stabiliti dalla legge.

LINK:

[Per scaricare la nota tecnica del Tribunale di Roma clicca qui.](#)

## **5. REVISORI LEGALI - Fissato l'importo del contributo annuale per l'anno 2016 a carico degli iscritti nel Registro**

Anche per il 2016, così come avvenuto nell'ultimo triennio, il contributo annuale a carico degli iscritti nel Registro dei revisori legali sarà di **26,00 euro**, da versare **entro il 31 gennaio 2016**.

L'importo è stato fissato con il **decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro della Giustizia, del 2 ottobre 2015**, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 273 del 23 novembre 2015.

Il contributo è dovuto anche da parte dei revisori iscritti nella sezione degli inattivi.

L'importo del contributo annuale va versato in unica soluzione con le modalità di cui all'art. 2 del decreto 24 settembre 2012, unitamente alle spese postali e alle eventuali commissioni di incasso.

Il contributo deve, pertanto, essere corrisposto mediante **bollettino postale premarcato**, su conto corrente intestato alla CONSIP, unitamente alle spese postali e alle eventuali commissioni di incasso.

Il versamento potrà, inoltre, essere effettuato anche **mediante pagamento elettronico** attraverso i servizi offerti dal Nodo dei pagamenti SPC dell'Agenzia per l'Italia Digitale denominato «PagoPA».

In caso di omesso o ritardato versamento del contributo annuale sono dovuti gli interessi nella misura legale, con decorrenza dalla scadenza e sino alla data dell'effettivo versamento, nonché gli oneri amministrativi connessi alla correlata attività di riscossione.

Solo in caso di **mancata ricezione del bollettino premarcato**, gli interessati potranno effettuare il versamento di euro 26,85 (comprensivo delle spese postali) utilizzando un bollettino postale in bianco. In questo caso l'importo dovrà essere versato sul C/C Postale n. 1009776848 intestato a CONSIP S.p.A., avendo cura di riportare nella causale l'annualità di riferimento ed il numero di iscrizione al Registro od il codice fiscale del revisore.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

LINK:

[Per un approfondimento dell'argomento clicca qui.](#)

## **6. ROAMING E INTERNET APERTA - Pubblicato il Regolamento UE che mira a realizzare un mercato unico digitale**

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 310/1 del 26 novembre 2015, il **Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2120 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015**, che stabilisce misure riguardanti l'**accesso a un'Internet aperta** e che modifica la direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica e il regolamento (UE) n. 531/2012 relativo al **roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all'interno dell'Unione**.

Il regolamento, oltre a disciplinare le tariffe di roaming, detta "norme comuni", applicabili in tutti i Paesi membri dell'Unione dal 30 aprile 2016, volte a garantire il **diritto degli utenti all'accesso ad internet**.

Obiettivo del Regolamento è proprio quello di dettare "*norme comuni a livello dell'Unione europea per far sì che internet continui ad essere una piattaforma aperta ed evitare che le misure adottate dai singoli Stati membri causino la frammentazione del mercato interno*".

Il Regolamento tutela l'accesso ad internet come **diritto degli utenti finali**, rispetto ai quali gli operatori che fruiscono di internet per fornire contenuti, applicazioni e altri servizi beneficiano della tutela "in via mediata".

Più in particolare, quanto ai **diritti degli utenti finali**, l'art. 3 del Regolamento riconosce che, tramite il servizio di accesso ad internet, gli utenti finali hanno il diritto di accedere a informazioni e contenuti e di diffonderli, nonché di utilizzare e fornire applicazioni e servizi, indipendentemente dalla sede dell'utente finale o del fornitore o dalla localizzazione, dall'origine o dalla destinazione delle informazioni, dei contenuti, delle applicazioni o del servizio (comma 1).

A loro volta, i fornitori di servizi di accesso ad internet sono **obbligati a trattare tutto il traffico allo stesso modo**, senza discriminazioni, restrizioni o interferenze, e a prescindere dalla fonte e dalla destinazione, dai contenuti cui si è avuto accesso o che sono stati diffusi, dalle applicazioni o dai servizi utilizzati o forniti, o dalle apparecchiature terminali utilizzate (comma 3).

Ciò non impedisce ai fornitori di accesso a internet di attuare **misure ragionevoli di gestione del traffico di carattere temporaneo**. Per essere considerate ragionevoli, tali misure devono rispettare una serie di requisiti:

- *devono essere trasparenti, non discriminatorie e proporzionate;*
- *non possono essere basate su considerazioni di ordine commerciale;*
- *devono essere fondate su requisiti di qualità tecnica del servizio.*

Fermi i descritti limiti entro i quali è consentita l'adozione di misure ragionevoli di gestione del traffico, i fornitori di servizi di accesso a internet **non possono**, invece, **bloccare, rallentare, alterare, limitare, interferire con, degradare o discriminare tra specifici contenuti, applicazioni o servizi**.

Tale divieto può essere derogato in **tre ipotesi eccezionali e temporanee** concernenti la necessità di:

- *conformarsi ad atti legislativi o provvedimenti amministrativi;*
- *preservare la sicurezza ed integrità della rete, dei servizi e delle apparecchiature terminali;*
- *prevenire un'imminente congestione della rete o mitigare gli effetti di una congestione della rete eccezionale o temporanea.*

Gli Stati membri possono mantenere fino al 31 dicembre 2016 misure nazionali, compresi regimi di autoregolamentazione, vigenti prima del 29 novembre 2015 e non conformi all'articolo 3, paragrafo 2 o 3. Gli Stati membri interessati dovranno comunicare tali misure alla Commissione **entro il 30 aprile 2016**.

LINK:

[Per scaricare il testo del regolamento clicca qui.](#)

## **7. ISTITUTI DI PATRONATO - Definito lo schema di convenzione con enti pubblici e privati per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali con contributo all'erogazione del servizio**

Dopo la pubblicazione di **due decreti**, entrambi **datati 16 settembre 2015**, con i quali il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha individuato alcuni criteri utili alla **stipula delle convenzioni** per lo svolgimento, da parte degli Istituti di patronato e assistenza sociale, delle attività di informazione, sostegno, assistenza tecnica e consulenza, è stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 276 del 26 Novembre 2015, il **Decreto 28 settembre 2015** del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, recante lo schema di convenzione di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c), della legge 30 marzo 2001, n. 152, secondo il quale gli **Istituti di patronato e di assistenza sociale** possono svolgere attività di informazione, di istruttoria, di assistenza e di invio di istanze, **con contributo all'erogazione del servizio**.

Secondo la citata normativa, gli Istituti di patronato possono, infatti, svolgere, senza scopo di lucro, in Italia e all'estero, con esclusione di quelle ammesse al finanziamento di cui all'art. 13 della citata legge n. 152 del 2001, **attività di informazione, di istruttoria, di assistenza e di invio di istanze, con contributo all'erogazione del servizio** in favore dei soggetti pubblici e privati, *"a sostegno del processo di riorganizzazione della pubblica amministrazione, con l'obiettivo di sostenere la popolazione nelle procedure di accesso telematico alla medesima"*.

La norma ha anche previsto l'adozione di un apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione per la definizione dello schema di convenzione per le attività con contributo ivi elencate.

Il decreto dispone che le convenzioni stipulate con enti pubblici ed enti privati, dovranno essere **pubblicate nei siti internet degli Istituti di patronato e di assistenza sociale**.

Le convenzioni stipulate secondo lo schema allegato e le loro eventuali modifiche o integrazioni, dovranno, inoltre, essere **trasmesse**, a cura dell'Istituto di patronato, entro trenta giorni dalla data di stipula, **alla Direzione territoriale del lavoro competente**.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

## **8. SEMPLIFICAZIONE DEL SISTEMA NORMATIVO - Approvato dal Consiglio dei Ministri un decreto legislativo recante modifica e abrogazione di disposizioni di legge che prevedono l'adozione di provvedimenti non legislativi di attuazione**

Il Consiglio dei ministri del 23 novembre 2015 ha approvato, in sede di esame preliminare, un decreto legislativo recante modifica e abrogazione di disposizioni di legge che prevedono l'adozione di provvedimenti non legislativi di attuazione a norma dell'articolo 21 della legge 7 agosto 2015, n. 124.

Nello specifico, il provvedimento mira a semplificare il sistema normativo mediante l'abrogazione delle disposizioni di legge recanti la previsione di provvedimenti attuativi per i quali non sussistono più le

condizioni di adozione oppure la loro modifica, al solo fine di favorirne l'attuazione, assicurando comunque la coerenza giuridica, logica e sistemica della normativa. Per questo è stato effettuato, con la collaborazione di tutte le amministrazioni centrali, un censimento che ha portato all'individuazione di un **primo elenco di provvedimenti** le cui condizioni di adottabilità non risultano più attuali e la cui abrogazione non comporta effetti sulla finanza pubblica.

Inoltre, è stato predisposto un **secondo elenco di provvedimenti** la cui attuazione richiede una modifica della normativa primaria.

Il decreto interviene a modificare una dozzina di norme e ad abrogarne oltre 40, realizzando una prima razionale semplificazione del sistema normativo, riferita ad ambiti tematici importanti, nell'ottica di incrementare l'efficacia delle leggi facilitandone l'attuazione amministrativa, a vantaggio dei cittadini e delle imprese.

I ministeri si sono altresì impegnati alla rapida adozione dei provvedimenti amministrativi non ancora adottati previsti dalle disposizioni legislative modificate proprio al fine di favorirne l'attuazione.

Anche sul versante delle abrogazioni, l'intervento di pulizia dell'ordinamento giuridico realizzato dal decreto costituisce un elemento di semplificazione, di maggiore chiarezza e di certezza del diritto, che tocca molti argomenti, tra i quali la razionalizzazione degli acquisti, le attività imprenditoriali, alcuni sistemi tariffari, il mercato elettronico e l'agenda digitale.

Le abrogazioni sono state altresì disposte, infine, laddove gli obiettivi posti dalle norme di riferimento risultano già raggiunti con diverse modalità oppure nei casi in cui la materia è stata successivamente disciplinata in modo più complessivo ed organico.

(Fonte: *Sito del Governo italiano*)

## **9. LANCIATO IL CORSO “DIGITAL MARKETING - Strumenti e metodi per lo sviluppo del business” - Formare professionisti di internet e promuovere la digitalizzazione delle PMI**

Per formare professionisti che aiutino le aziende a cogliere le potenzialità di crescita offerte dal web è nato **“Digital marketing: strumenti e metodi per lo sviluppo del business”**, il corso di studi promosso da **Unioncamere**, in partnership con **Facebook** e sviluppato dall'**Istituto Tagliacarne** e di **Si.Camera**, lanciato il 28 novembre scorso a Verona in occasione di **Job&Orienta**.

Solo due imprese su cinque usano Internet per aumentare le opportunità di business. E spesso si rilevano ancora “acerbe” nell'elaborare efficaci strategie digitali per sfruttare appieno le potenzialità del web. Il 36,5% delle aziende punta esclusivamente su un proprio sito online mentre soltanto il 21,2% utilizza i social network per il proprio business, l'8% sviluppa campagne di marketing online e il 4% fa e-commerce.

Eppure **un adeguato utilizzo della Rete permetterebbe alle aziende di essere più competitive**. Perché le imprese con una presenza attiva sul web hanno un incremento del 10% della produttività, una crescita doppia del fatturato all'estero rispetto a quelle offline, oltre che una propensione doppia ad assumere rapportata alle altre.

*“Per accelerare il processo di digitalizzazione del nostro Paese è necessario **diffondere presso le nostre imprese una maggiore consapevolezza delle potenzialità di crescita offerte dal web**. Basti pensare che ancora 4 imprenditori su 10 dichiarano che Internet a loro non serve”*.

E' il commento del Presidente di Unioncamere Ivan Lo Bello, secondo cui *“questa iniziativa nata dall'alleanza tra Sistema camerale e Facebook sono certo, dunque, possa contribuire a formare nuovi professionisti del digitale in grado di supportare efficacemente le imprese, soprattutto quelle più piccole, ad aprirsi al mondo cogliendo gli enormi vantaggi della Rete*.

Il **percorso formativo specialistico** è diretto a quanti desiderano sviluppare competenze in tema di marketing e comunicazione online, offrendo anche una possibilità di applicare direttamente in azienda le proprie conoscenze in tema digital ai neo diplomati e ai neo laureati che abbiano conseguito il titolo di studio entro e non oltre i 12 mesi. A questi due ultimi target è, infatti, riservata la possibilità di partecipare a un tirocinio retribuito di tre mesi in azienda.

Le imprese aderenti al Progetto che si impegnano ad ospitare un tirocinante per tre mesi possono, inoltre, fruire gratuitamente di un breve corso di formazione/informazione - anch'esso on line - per poter valorizzare al meglio la presenza del giovane tirocinante in azienda.

L'attività formativa - che potrà essere seguita **a partire dall'11 gennaio 2016** - ha una durata di oltre 70 ore e si svolgerà via web secondo la modalità dell'e-learning in otto moduli così articolati: Web content management; Digital marketing; Social network; App, mobile e video marketing; CRM e direct email marketing; e-commerce, la vendita a portata di click; metriche di analisi dei dati.

Al termine del Percorso è prevista la realizzazione di un Project Work.

LINK:

[Per scaricare il testo del comunicato stampa congiunto clicca qui.](#)

## **10. LA PRIVACY NEGLI STUDI PROFESSIONALI - Una interessante nota operativa dell'Accademia Romana di Ragioneria**

La **gestione** della **normativa sulla privacy** impone un'attenzione sempre maggiore da parte degli operatori economici. Tra questi rientrano a pieno titolo i professionisti, chiamati sempre più spesso a doversi fare parte attiva nella gestione formale e sostanziale dei rapporti con i propri clienti.

L'Accademia Romana di Ragioneria, con una recente nota operativa (n. 14/2015 del 27 novembre 2015), affronta il delicato tema della gestione della privacy negli studi professionali.

Lo scopo della presente Nota Operativa - si legge nell'introduzione - è quella di proporre alcuni modelli di documentazione da utilizzare in maniera semplice e immediata nel corso della vita quotidiana di uno studio professionale. Trattasi dei seguenti documenti che verranno esplicitati, con esempi di utilizzo, nel corso della presente nota:

- 1. Informativa;**
- 2. lettere di incarico;**
- 3. registri;**
- 4. analisi dei rischi.**

La scelta dei documenti, non esaustiva ma mirata alle esigenze generali, è stata effettuata per costituire un concreto strumento di lavoro per il professionista, da adattare eventualmente a specifici settori, e flessibile per corrispondere alle necessità di un settore in continuo cambiamento.

La nota operativa riporta in allegato una esemplificazione pratica di tutti i documenti citati.

LINK:

[Per scaricare il testo del documento clicca qui.](#)



## **11. CLIMATIZZAZIONE DEGLI AMBIENTI - Disponibile una guida per la corretta gestione degli impianti**

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato, sul proprio sito istituzionale, una guida per la corretta gestione degli impianti per il riscaldamento e il raffrescamento.

La guida, dal titolo "**La climatizzazione degli ambienti - Guida per l'esercizio, controllo e manutenzione degli impianti termici**" chiarisce gli adempimenti previsti dalla legge nazionale per la manutenzione e il controllo di efficienza degli impianti termici e le loro tempistiche.

Una precisa regolazione e una corretta manutenzione degli impianti termici, ricorda la guida, consentono di **ridurre sensibilmente i consumi** e con essi anche la spesa sostenuta per farli funzionare. E non solo. Un impianto ben tenuto è più sicuro e inquina meno, perché emette nell'atmosfera una minore quantità di gas che hanno effetti negativi sull'ambiente e sulla nostra salute.

Per far sì che vi sia l'impegno di tutti, esiste da anni nel nostro Paese una normativa - in continua evoluzione per adeguarsi alle direttive dell'Unione Europea e alla disponibilità di tecnologie sempre più efficienti - che regola l'esercizio, il controllo e la manutenzione degli impianti termici.

Sono due gli ultimi aggiornamenti in materia, che riguardano sia tutti noi cittadini sia gli addetti ai lavori:

- il **D.P.R.16 aprile 2013, n.74** - entrato in vigore il 12 luglio 2013 - che definisce i criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua per usi igienici e sanitari;
- il **D.M. 10 febbraio 2014**, che introduce e definisce il nuovo modello di libretto di impianto per la climatizzazione degli ambienti e il rapporto di controllo di efficienza energetica.

La guida è stata predisposta da ENEA in collaborazione con Adiconsum, Assoclima, Assotermica, Confartigianato, Federconsumatori, Unione consumatori e il Salvagente.

LINK:

[Per scaricare il testo della Guida clicca qui.](#)

## **12. L'App "Regioni.it" per smartphone e tablet**

Con l'app "**Regioni.it**" è possibile, dal 23 novembre 2015, accedere con **smartphone** o **tablet** alle principali informazioni del sito [www.regioni.it](http://www.regioni.it) e consultare in tempo reale:

- gli articoli del periodico informativo plurisettimanale "Regioni.it";
- le notizie giornalistiche e i dati suddivisi per aree tematiche (riferite alle materie seguite dalle Commissioni della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome);
- gli aggiornamenti della home page del sito [www.regioni.it](http://www.regioni.it) ;
- i comunicati stampa delle Giunte regionali;
- tutti i comunicati stampa della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome;
- tutti gli ordini del giorno e i documenti approvati della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.

E' possibile scaricare gratuitamente l'App su App store o su Google play (a seconda della marca del dispositivo utilizzato) ricercando la voce "Regioni.it" oppure collegandosi al sito [www.regioni.it](http://www.regioni.it) e cliccando su "scarica app".

LINK:

[Per scaricare l'App dal sito "Regioni.it" clicca qui.](#)

## RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE REPUBBLICA ITALIANA (DAL 23 AL 30 NOVEMBRE 2015)

**1) Decreto-Legge 22 novembre 2015, n. 183:** Disposizioni urgenti per il settore creditizio. (Gazzetta Ufficiale n. 273 del 35 Novembre 2015).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto-legge clicca qui.](#)

**2) Ministero dell'Economia e delle Finanze - Decreto 2 ottobre 2015:** Contributo a carico degli iscritti nel Registro dei revisori legali, per l'anno 2016. (Gazzetta Ufficiale n. 273 del 23 Novembre 2015).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**3) Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 giugno 2015, n. 184:** Regolamento riguardante l'individuazione del responsabile del procedimento amministrativo e del titolare del potere sostitutivo, ai sensi dell'articolo 4 e dell'articolo 2, comma 9-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241, per i procedimenti amministrativi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri. (Gazzetta Ufficiale n. 274 del 24 Novembre 2015).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**4) Decreto-Legge 25 novembre 2015, n. 185:** Misure urgenti per interventi nel territorio. (Gazzetta Ufficiale n. 275 del 25 Novembre 2015).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto-legge clicca qui.](#)

**5) Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Decreto 28 settembre 2015:** Definizione dello schema di convenzione di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c), della legge 30 marzo 2001, n. 152, secondo il quale gli Istituti di patronato e di assistenza sociale possono svolgere attività di informazione, di istruttoria, di assistenza e di invio di istanze, con contributo all'erogazione del servizio. (Gazzetta Ufficiale n. 276 del 26 Novembre 2015).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**6) Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Decreto 5 ottobre 2015:** Incremento delle tariffe per le operazioni in materia di motorizzazione. (Gazzetta Ufficiale n. 276 del 26 Novembre 2015).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**7) Istituto Nazionale di Statistica – Comunicato:** Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, per il mese di ottobre 2015, che si pubblicano ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'art. 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica). (Gazzetta Ufficiale n. 276 del 26 Novembre 2015).

LINK:

[Per scaricare il testo del comunicato clicca qui.](#)

**8) Legge 20 novembre 2015, n. 187:** Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2015, n. 153, recante misure urgenti per la finanza pubblica. (Gazzetta Ufficiale n. 277 del 27 Novembre 2015).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto-legge n. 153/2015 coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione clicca qui.](#)

**9) Legge 29 novembre 2015, n. 189:** Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° ottobre 2015, n. 154, recante disposizioni urgenti in materia economico-sociale. (Gazzetta Ufficiale n. 279 del 30 Novembre 2015).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto-legge n. 154/2015 coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione clicca qui.](#)

## RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE UNIONE EUROPEA (DAL 23 AL 30 NOVEMBRE 2015)

**1) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2120 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015,** che stabilisce misure riguardanti l'accesso a un'Internet aperta e che modifica la direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica e il regolamento (UE) n. 531/2012 relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all'interno dell'Unione. (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 310/1 del 26 novembre 2015).

LINK:

[Per scaricare il testo del regolamento clicca qui.](#)

**2) Decisione di esecuzione (UE) 2015/2186 della Commissione del 25 novembre 2015,** che istituisce un formato per la presentazione e la messa a disposizione delle informazioni relative ai prodotti del tabacco, (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 312/5 del 27 novembre 2015).

LINK:

[Per scaricare il testo della decisione clicca qui.](#)

**3) Direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015,** relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi. (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 313/1 del 28 novembre 2015).

LINK:

[Per scaricare il testo della direttiva clicca qui.](#)